

## **SCHEMA TECNICA**

### **LEGGE REGIONALE 4 luglio 2007, n. 9**

#### **Razionalizzazione dell'impiego del personale nella pubblica amministrazione regionale e locale. Misure straordinarie per il triennio 2007-2009 ai fini della stabilizzazione del lavoro precario e della valorizzazione delle esperienze lavorative del personale regionale**

La presente legge si articola in due capi. Al capo I si rinviengono finalità e principi volti ad introdurre misure per favorire l'efficienza della pubblica amministrazione, intesa come sistema, attraverso l'individuazione, tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti territoriali della regione stessa, di requisiti minimi di uniformità nell'ambito dei sistemi professionali e mediante la certificazione dei crediti professionali, anche al fine di rendere più agevole la mobilità del personale e per perseguire l'obiettivo di contenimento della spesa in materia di personale.

Il capo II, in coerenza con le disposizioni contenute nella Finanziaria 2007, introduce degli interventi straordinari volti alla stabilizzazione dei rapporti di impiego temporaneo e detta disposizioni ai fini dell'ottimizzazione e razionalizzazione dell'utilizzo del personale regionale e del concorso al contenimento della spesa pubblica. La Regione con tali norme mira ad avviare un processo per contrastare la precarietà.

Dunque, nell'ambito della programmazione dei fabbisogni professionali e nel rispetto dei vincoli della dotazione organica e degli obiettivi di contenimento della spesa, la Regione Emilia-Romagna individua, per il triennio 2007-2009, degli interventi straordinari di stabilizzazione.

Tali misure straordinarie riguardano il personale non dirigenziale, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, che abbia maturato nel periodo 2002-2006, tre anni, anche non continuativi, di esperienza lavorativa presso l'amministrazione regionale, secondo le modalità di cui all'art. 5.

L'articolo 5, inoltre, prevede che i primi ad essere stabilizzati (con assunzione diretta) tra coloro che hanno l'anzianità sopra indicata, sono coloro che sono risultati idonei in una procedura selettiva pubblica di natura concorsuale indetta dalla Regione. Per coloro che, invece, sono in possesso dei requisiti di anzianità, ma che non hanno conseguito l'idoneità in concorsi indetti dalla Regione, è richiesto il superamento di una procedura selettiva riservata.

L'articolo 7, poi, prevede misure straordinarie per i fabbisogni temporanei stabilendo che, nel caso vengano formulate graduatorie per le assunzioni di personale a tempo determinato, almeno il 60% dei posti sia riservato ai soggetti con cui la Regione abbia stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'ultimo quinquennio e per almeno un anno, entro il 29 settembre 2006.

L'articolo 8, inoltre, estende l'applicazione delle norme del Capo II anche agli Enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione ed al Servizio sanitario regionale, al quale viene, in particolare, applicato il comma 565 della legge finanziaria 2007.

Infine, viene stabilito, all'articolo 9, che la Regione, nel bandire procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, dovrà valorizzare adeguatamente le esperienze lavorative e formative maturate presso l'amministrazione regionale.